



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1961 del 2019, proposto da

Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC) Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e presso il suo studio in Milano, via Hoepli n. 3;

contro

Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Gianelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Federazione Italiana della Caccia e Federcaccia Lombardia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Alberto Maria Bruni, Lorenzo Bertacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto della Direzione generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia del 11 settembre 2019 n. 12844, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2019/2020, riduzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della L.R. 17/2004, del prelievo delle specie: allodola, combattente, moretta, moriglione, pavoncella, pernice bianca, quaglia”, pubblicata nel BURL del 13.9.2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2019 la dott.ssa Rosalia Maria Rita Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che nel bilanciamento degli interessi contrapposti è prevalente, ad avviso del Collegio, l'interesse alla conservazione del patrimonio faunistico della Regione azionato dall'associazione ricorrente;

Ritenuto, pertanto:

- che l'istanza cautelare proposta da detta associazione va accolta, con conseguente sospensione del decreto impugnato;
- che va disposta la compensazione delle spese della fase attuale, stante la complessità delle questioni controverse;
- che la trattazione del ricorso nel merito va fissata alla pubblica udienza del 16 luglio 2020;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) accoglie l'istanza cautelare presentata dalla LAC e, per l'effetto, sospende l'efficacia del decreto impugnato.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 16 luglio 2020.

Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Rosalia Maria Rita Messina, Presidente, Estensore

Giovanni Zucchini, Consigliere

Alessandra Tagliasacchi, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Rosalia Maria Rita Messina

IL SEGRETARIO